

TRIBUNALE DI TRAPANI

Sez. Lavoro

Ricorso ex art. 414 cpc

del Sig. **Giacalone Salvatore** nato il 09.06.1973, a Mazara del Vallo e residente a Trapani nella via Francesco De Stefano n. 3 (GCLSVT73H09F061I) rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Carità del foro di Agrigento (CRTFNC86B01A089O), unitamente e disgiuntamente all'avv. Vincenzo Orlando del foro di Trapani, giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto, il secondo dei quali, presso il cui studio elegge domicilio, dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente tel/fax 0923364372 e/o indirizzo pec vincenzo.orlando@avvocatitrapani.legalmail.it,

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato,

- **Ufficio Scolastico Regionale Per La Sicilia**, in persona del dirigente pro tempore, con sede in Palermo, Via G. Fattori, 60, C.F. C.F. 80018500829, ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato,



- **Ufficio Scolastico Regionale I - Ambito Territoriale Di Trapani**, in persona del dirigente pro tempore, rappresentato e difeso, ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato,
- **Istituto Di Istruzione Superiore "I. e V. Florio"** - in persona del dirigente pro tempore, con sede in Via Mario Barresi 26 91016 - Erice (TP), C.F. 93085840812;

FATTO

- Il ricorrente, a seguito del Decreto ministeriale n. 50 del 03.03.2021, ha presentato domanda nell'ambito dell'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-24.

Lo stesso, ha svolto servizio per diversi anni scolastici presso centri di formazione professionale (**Doc. n. 1**).

La maggior parte dei quali, successivamente all'entrata in vigore della legge 133/2008 (il cui art 26, comma 4 bis, dispone che *"l'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo iii del decreto legislativo 17 ottobre 2005"*), in un ente accreditato per lo svolgimento dell'obbligo di istruzione.

Nello specifico, egli ha svolto la propria attività lavorativa:

| PERIODO LAVORATIVO | | | | | ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE |
|---------------------------|-----------|------------------------|---------------|-------------|---|
| DAL | AL | ANNO SCOLASTICO | GIORNI | MESI | |
| | | | | | |



| | | | | | |
|------------|------------|-----------|-----|----|---|
| 11/10/2000 | 31/08/2001 | 2000/2001 | 326 | 10 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE |
| 01/09/2001 | 31/08/2002 | 2001/2002 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE |
| 01/09/2002 | 31/08/2003 | 2002/2003 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE |
| 01/09/2003 | 31/08/2004 | 2003/2004 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE |
| 01/09/2004 | 31/08/2005 | 2004/2005 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE |
| 01/09/2005 | 31/08/2006 | 2005/2006 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE |
| 01/09/2006 | 31/08/2007 | 2006/2007 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE |
| 01/09/2007 | 31/08/2008 | 2007/2008 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE |
| 01/09/2008 | 31/08/2009 | 2008/2009 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE |
| 01/09/2009 | 31/08/2010 | 2009/2010 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE |
| 01/09/2010 | 31/08/2011 | 2010/2011 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE |
| 01/09/2011 | 31/08/2012 | 2011/2012 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE |
| 01/09/2012 | 31/08/2013 | 2012/2013 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE |
| 01/09/2013 | 31/08/2014 | 2013/2014 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI |



| | | | | | |
|------------|------------|-----------|-----|----|---|
| | | | | | FORMAZIONE PROFESSIONALE |
| 01/09/2014 | 31/08/2015 | 2014/2015 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE |
| 01/09/2015 | 31/08/2016 | 2015/2016 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE |
| 01/09/2016 | 31/08/2017 | 2016/2017 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE |
| 01/09/2017 | 31/08/2018 | 2017/2018 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE |
| 01/09/2018 | 31/08/2019 | 2018/2019 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE |
| 01/09/2019 | 31/08/2020 | 2019/2020 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE |
| 01/09/2020 | 22/04/2022 | 2020/2021 | 234 | 8 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE |

Ebbene, dalla lettura del decreto ministeriale ed in particolare delle allegate tabelle di valutazione dalla A/1 alla sezione B), si evince che:

- **per il servizio prestato nelle scuole statali** viene riconosciuto un punteggio di 0.50 per ogni mese o frazione di 16 giorni, sino ad un massimo di 6 punti per ogni anno scolastico,
- **per il medesimo servizio prestato** presso le scuole dell'infanzia non statali autorizzate, le scuole paritarie



sussidiate o sussidiarie, le scuole legalmente riconosciute o convenzionate, viene attribuito un punteggio di 0.25 per ogni mese o frazione di 16 giorni, sino ad un massimo di 3 punti per ogni anno scolastico.

- **per il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali**, negli Enti locali e nei patronati scolastici, viene attribuito un punteggio di 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico.

Tuttavia, analogo riconoscimento non viene **esplicitamente** attribuito per il medesimo servizio prestato presso i centri di formazione professionale.

Di contro, in altre situazioni che invece hanno riguardato i docenti, la tabella A/1 allegata all'ordinanza del 2017 per le graduatorie di II fascia, **al punto D)** (Titoli di servizio) si riconosceva per lo specifico insegnamento in *"scuole di ogni ordine e grado statali o paritarie o istituzioni convittuali statali o **centri di formazione professionale**: per ogni anno 12 punti"*.

Così come tale servizio è valutato nel D.M. 60/2020, relativo all'inserimento delle G.P.S (acronimo di Gruppo Provinciale Scolastico), per il triennio 2020/2021.

Analogha disposizione non è invece prevista nell'impugnato decreto.



Tuttavia il ricorrente, ignorando il decreto, stante la lunga attività lavorativa da lui prestata presso i centri di formazione professionale, ha comunque inserito nella propria domanda il servizio espletato presso i centri di formazione.

In data 20.08.2021, venivano pubblicate le graduatorie per il personale ATA di 3° fascia, nelle quali l'amministrazione resistente ha riconosciuto un punteggio per gli anni di servizio effettivamente svolti, pari a 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno.

Ed infatti la Scuola capofila ha assegnato all'odierno ricorrente **un punteggio complessivo di 133,5**, per le posizioni di Assistente Amministrativo **e di 45,28** per Collaboratore Scolastico, per il servizio prestato, riconoscendogli quindi l'attività lavorativa svolta nei centri di formazione professionale.

Senonché, sulla scorta della nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del 23.08.2021, che ha ritenuto non legittima per il personale ATA la valutazione del servizio svolto alle dipendenze di Enti di Formazione professionale, il medesimo istituto capofila, con provvedimento del 24.08.2021 ha rettificato il punteggio per il servizio, non riconoscendo (quello svolto presso i centri di formazione)



così rideterminandolo: 10,03 per il profilo AA, e 8,23 per CS, e di conseguenza non attribuendo per tutti i profili i punti prima riconosciuti.

Pertanto, stante che la procedura di attribuzione del punteggio e formazione della graduatoria è illegittima oltre che arbitraria, e ritenuto non corretta la decurtazione del punteggio, il Sig. Giacalone Salvatore propone il presente ricorso, per i seguenti motivi

DIRITTO

I.

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34, 35, 51 E 97 COST; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 470, PRIMO COMMA, DEL D.LGS. N. 297 DEL 1994, VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001 – ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DI ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI E MERITOCRATICO

La controversia verte essenzialmente sul riconoscimento del punteggio legittimamente spettante al ricorrente, all'interno della graduatoria di III fascia del personale ATA per gli anni scolastici 2021-2024, previo annullamento o disapplicazione dei provvedimenti di rettifica del punteggio e della graduatoria medesima, nella parte in cui non gli è stato



attribuito, per la valutazione del servizio prestato, 61,50 punti per l'attività svolta presso i centri di formazione, o, in subordine, 12,30 punti, con la conseguente rettifica della graduatoria stessa, mediante inserimento del punteggio corretto in luogo di 10,03 per profilo AA e di 8,03 per CS.

In particolare, il ricorrente, avendo presentato domanda di inserimento nelle graduatorie per il personale ATA, lamenta la non corretta valutazione del servizio prestato dall'a.s. 2000/2001 all'a.s. 2020/2021, presso il Centro di Formazione "Futura, ente di formazione professionale", accreditato dalla Regione Siciliana per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Ed invero, dalle tabelle di valutazione A/1 alla sezione B), allegate al decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021, si evince che:

- per il servizio prestato nelle scuole statali viene riconosciuto un punteggio di 0.50 per ogni mese o frazione di 16 giorni, sino ad un massimo di 6 punti per ogni anno scolastico,
- per il medesimo servizio prestato presso le scuole dell'infanzia non statali autorizzate, le scuole paritarie sussidiate o sussidiarie, le scuole legalmente riconosciute o convenzionate, viene attribuito un punteggio di 0.25 per ogni mese o frazione di 16 giorni, sino ad un massimo di 3



punti per ogni anno scolastico.

- per il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, viene attribuito un punteggio di 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico.

Ebbene, il servizio prestato dal ricorrente presso il *Centro di Formazione Futura*, risulta inquadrabile, ai sensi del DM 50/2021, nella categoria *"scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate"* per la quale è previsto il dimezzamento del punteggio.

Infatti, i centri di formazione citati sono stati enti accreditati dalla Regione Siciliana, Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Tanto può affermarsi atteso che questi centri costituiscono un canale parallelo agli Istituti Statali e non Statali al fine dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e tale servizio è già valutato al pari di quello prestato presso gli Istituti Statali nel D.M. 60/2020, relativo all'inserimento delle G.P.S.(Gruppo Provinciale Scolastico).

Ebbene, lo svolgimento dell'attività di servizio presso i centri di formazione trova piena giustificazione nella normativa



vigente che, a partire dal 2003, ha unificato il sistema dell'istruzione e della formazione professionale.

Ed infatti, l'obbligo di istruzione sancito all'art. 34 della Costituzione, fissato per legge a 16 anni, e l'obbligo formativo, introdotto con la Legge n. 144/1999 (art. 68), **sono stati unificati con la Legge n. 53/2003** e con i successivi decreti attuativi, **nel diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il 18° anno di età.**

Il nuovo obbligo di istruzione che si completa con l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, può essere assolto:

- nel sistema scolastico di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali) finalizzato al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore che consente l'accesso all'istruzione superiore;

- nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del D.lgs. 226/2005, di durata triennale o quadriennale.**

L'istruzione e formazione professionale si articola in percorsi di durata triennale diretti al conseguimento di una qualifica professionale (livello EQF 3) o di durata quadriennale (livello EQF 4) finalizzati al conseguimento di un diploma



professionale.

Successivamente, al conseguimento del diploma professionale è infine possibile frequentare un anno integrativo finalizzato al conseguimento della maturità professionale, anche ai fini dell'accesso all'istruzione superiore.

Le strutture formative che possono realizzare percorsi di istruzione e formazione professionale a finanziamento pubblico sono solo quelle accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome, in base a criteri generali che, a livello nazionale, ne stabiliscono gli standard minimi di qualità, come quelli in cui ha prestato servizio il ricorrente.

Dunque, il sistema complessivo dell'istruzione e formazione professionale fa riferimento alla definizione condivisa, a livello nazionale, in un apposito repertorio di figure professionali sia per i percorsi di durata triennale che quadriennale a standard minimi formativi, a modelli di attestato di qualifica e diploma professionali e di attestazione intermedia, ad aree professionali.

Ed infatti, ogni anno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali trasferisce alle Regioni e alle Province autonome le risorse finanziarie per i percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere nell'istruzione e formazione professionale. Le azioni formative realizzate nell'ambito di tali percorsi



sono oggetto di un rapporto annuale di monitoraggio, a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il supporto di ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori).

Del resto, l'Unione europea considera una priorità per il suo sviluppo il miglioramento qualitativo e il rafforzamento dei sistemi di istruzione e formazione professionale degli Stati membri.

Questa priorità è stata ribadita anche dal Comunicato di Maastricht del 14 dicembre 2004, che ha indicato la necessità di una maggiore cooperazione europea in materia di *Vocational Education and Training* (VET), individuando anche gli impegni che gli Stati membri devono assumere e le azioni da compiere.

Anche il decreto legislativo 15 aprile 2005 n.76, pubblicato sulla G.U. del 5 maggio u.s., ha recepito queste indicazioni. Esso contiene le norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nel secondo ciclo.

Per effetto del decreto legislativo n. 76/05, l'attuale sistema di istruzione è riorganizzato, dall'anno scolastico 2005/2006, nel sistema educativo di istruzione e formazione, che comprende le istituzioni scolastiche e **le istituzioni formative.**

Con l'emanazione del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n.



226 sul secondo ciclo, pubblicato nella G.U. del 4 novembre 2005, Supplemento ordinario n. 175/L, nel capo terzo, sono definiti i livelli essenziali di prestazione che le Regioni devono assicurare nell'esercizio della loro competenza legislativa esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e nell'organizzazione del relativo servizio.

Talché è di tutta evidenza che il sistema dell'istruzione e della formazione professionale rappresenta un *unicum* inscindibile complessivamente organizzato, avente pari dignità e riconoscimento giuridico.

A ben vedere, infatti, La legge 28 marzo 2003 n. 53 (delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), ha introdotto un sistema di istruzione e formazione articolato *«nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale»* (articolo 2, comma 1, lettera d)).

I due sistemi che compongono il secondo ciclo di istruzione (quello liceale e quello della formazione professionale) sono distinti, ma funzionalmente



integrati, dal momento che: a) entrambi concorrono all'adempimento dell'obbligo di istruzione; b) è possibile transitare dall'uno all'altro ; c) da ambedue, con diverse modalità (fissate con legge statale), è consentito l'accesso all'esame di Stato.

I percorsi di formazione professionale sono realizzati, oltre che dalle strutture formative accreditate dalle regioni, secondo criteri condivisi a livello nazionale, anche dagli istituti professionali (**articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87**), in regime di sussidiarietà, come previsto dalla programmazione regionale, ai sensi dell'intesa in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010, con lo scopo comune di favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione attraverso l'acquisizione di crediti scolastici e formativi riconosciuti da entrambi i sistemi.

Invero, **non si comprende come sia possibile che al personale che abbia espletato servizio presso un ente di formazione professionale, accreditato dalla Regione Siciliana allo svolgimento di corsi professionali per adulti ex lege 845/1978, non venga riconosciuto alcun punteggio, ai fini della graduatoria, atteso che**



anch'esso svolge un servizio che rilascia una qualifica riconosciuta su tutto il territorio nazionale ed europeo.

Appare, quindi, irrazionale e contraddittoria l'indicazione che non attribuisce il punteggio al servizio prestato presso i centri di formazione, nonostante la legislazione li parifichi alle istituzioni statali.

Del resto, in diverse altre occasioni il Ministero ha parificato l'attività di servizio presso le scuole statali a quella presso le paritarie o i centri di formazione.

Si pensi al DM 58/2013 (a sua volta di attuazione del DM 249/2010) che al fine di consentire l'abilitazione al personale non di ruolo ha precisato come siano in possesso dei requisiti previsti al comma 1, coloro che *"abbiano maturato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie **ovvero nei centri di formazione professionale** (art. 15 comma 1 ter DM 249/2010, come modificato dal DM 81/2013).*

Ebbene, se il MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) ha dato valore legale a tale servizio in altre occasioni, **lo stesso valore legale deve essere riconosciuto a parte ricorrente ai fini del punteggio nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia**



del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24.

Che senso ha, invero, riconoscere e poi negare il valore legale del servizio presso i centri di formazione? **Tale condotta è illogica ed irrazionale.**

Del resto, il ricorrente ha lavorato nelle medesime condizioni lavorative dei colleghi statali; ha contribuito alla spesa pubblica per mezzo dei centri di formazione sostituiti di imposta, come i colleghi statali, sviluppando esperienze e professionalità pari a quelle maturate dai colleghi che hanno prestato servizio presso istituti pubblici.

Da ciò discende un evidente corollario: **se i centri di formazione costituiscono parte integrante del sistema scolastico statale, in ossequio ai principi costituzionali contemplati dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, stessa posizione deve essere riconosciuta al personale che presta servizio presso tali istituzioni scolastiche.**

Talché la disattenzione e/o comunque la scelta del MIUR di non considerare il servizio presso i centri di formazione, è palesemente illegittima poichè lesiva dei diritti del personale alla corretta valutazione dei requisiti posti alla base della domanda di inserimento in graduatoria, nonché in palese violazione dell'art. 3 e dell'art. 97 Cost., nonché della legge 53/2003.



Dunque, vi è una palese disparità di trattamento rispetto ai colleghi che hanno lavorato negli istituti statali e paritari, in palese violazione dei principi generali dell'Ordinamento, nonché dei principi costituzionali di uguaglianza e di buon andamento della P.A. (art. 3 e 97 Cost.).

Ne discende che il servizio prestato nei centri di formazione deve essere equiparato a tutti gli effetti a quello prestato presso scuole paritarie così come è avvenuto in sede di valutazione dei titoli, come sopra evidenziato.

Del resto, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che ***"la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa"*** (Cons. di Stato sent. n. 1102/2002).

A ben vedere dunque *"L'attività di formazione costituisce un pubblico servizio"* (Cass. Civ., Sez. Un., n.25118/2008), che merita di essere considerata alla stregua delle attività istruttive dei servizi statali.

Pertanto, non si comprende come sia possibile che per il personale docente venga riconosciuto ai fini del punteggio il servizio prestato presso i centri di formazione professionale, mentre al personale amministrativo, tecnico ausiliario venga



negato, considerato che anche quest'ultimo svolge un servizio parificato a quello svolto nelle scuole statali di ogni ordine e grado, in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate.

Risulta evidente una condotta discriminatoria perpetrata dal Ministero dell'Istruzione nei confronti del personale ATA anche rispetto al personale docente.

Il MIUR, inopinatamente, valuta in maniera disforme il medesimo servizio prestato presso i Centri di formazione professionale dai detti soggetti.

Pertanto, considerato che il ricorrente ha svolto diversi anni di servizio presso enti di formazione autorizzati, allo stesso andrebbero riconosciuti n. 3 punti per ogni anno di servizio al pari dei colleghi che hanno lavorato nelle scuole paritarie.

Per cui anche in disapplicazione del decreto ministeriale o comunque della nota dell'USR (Ufficio Scolastico Regionale) del 23.08.2021, nonché del decreto di rettifica del punteggio, il ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto l'ulteriore punteggio pari a 123 per il servizio prestato presso i centri di formazione, con conseguente rettifica della graduatoria stessa mediante inserimento del punteggio



corretto in luogo di 10,23 per profilo AA e 8,23 per CS, e
 attribuzione del punteggio complessivo per il servizio
 prestato di 71,53 per profilo AA e 69,73 per quello CS.

Nel dettaglio:

| PERIODO LAVORATIVO | | | | | ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | PU |
|--------------------|------------|-----------------|--------|------|---|-----|
| DAL | AL | ANNO SCOLASTICO | GIORNI | MESI | | |
| 11/10/2000 | 31/08/2001 | 2000/2001 | 326 | 10 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | 2,5 |
| 01/09/2001 | 31/08/2002 | 2001/2002 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | 3,0 |
| 01/09/2002 | 31/08/2003 | 2002/2003 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | 3,0 |
| 01/09/2003 | 31/08/2004 | 2003/2004 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | 3,0 |
| 01/09/2004 | 31/08/2005 | 2004/2005 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | 3,0 |
| 01/09/2005 | 31/08/2006 | 2005/2006 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | 3,0 |
| 01/09/2006 | 31/08/2007 | 2006/2007 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | 3,0 |
| 01/09/2007 | 31/08/2008 | 2007/2008 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | 3,0 |
| 01/09/2008 | 31/08/2009 | 2008/2009 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | 3,0 |
| 01/09/2009 | 31/08/2010 | 2009/2010 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | 3,0 |



| | | | | | | |
|---------------|------------|-----------|-------------|----|---|------------|
| 01/09/2010 | 31/08/2011 | 2010/2011 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | 3,0 |
| 01/09/2011 | 31/08/2012 | 2011/2012 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | 3,0 |
| 01/09/2012 | 31/08/2013 | 2012/2013 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | 3,0 |
| 01/09/2013 | 31/08/2014 | 2013/2014 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | 3,0 |
| 01/09/2014 | 31/08/2015 | 2014/2015 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | 3,0 |
| 01/09/2015 | 31/08/2016 | 2015/2016 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | 3,0 |
| 01/09/2016 | 31/08/2017 | 2016/2017 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | 3,0 |
| 01/09/2017 | 31/08/2018 | 2017/2018 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | 3,0 |
| 01/09/2018 | 31/08/2019 | 2018/2019 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | 3,0 |
| 01/09/2019 | 31/08/2020 | 2019/2020 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | 3,0 |
| 01/09/2020 | 22/04/2022 | 2020/2021 | 234 | 8 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | 2,0 |
| TOTALE | | | 7495 | | | 61, |

Pertanto, il ricorrente ha diritto al riconoscimento del servizio prestato presso i centri di formazione professionale, ai fini dell'inserimento nella graduatoria ATA di III fascia,



per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, al pari del servizio espletato presso le scuole paritarie.

Del resto, su fattispecie identica si è già espresso recentissimamente il Tribunale di Termini Imerese, sez. Lavoro, prima con ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 30.11.2021 e del 15.12.2021 confermate con sentenza del 06.04.2022, adottata a seguito di reclamo da parte del Ministero dell'Istruzione, ove ha riconosciuto il punteggio al ricorrente precisando che **"La formulazione delle disposizioni in commento consente, quindi, di ritenere che il servizio pacificamente prestato dal ricorrente presso gli enti di formazione professionale, ai sensi del DM 50/2021, allegato A, punto 7.2, lettera c), rientri nella categoria "scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate", non prevedendo il DM alcuna prescrizione tesa ad escludere i rapporti di lavoro resi presso enti di formazione dall'alveo di quelli che, resi presso scuole non statali paritarie, possano validamente portare al riconoscimento del relativo punteggio"** (Tribunale di Termini Imerese, sez. Lavoro, ordinanza del 30.11.2021, nel R. G. n. 2534/2021, Tribunale di Termini Imerese, sez. Lavoro,



ordinanza del 15.12. 2021, nel R. G. n. 2660/2021, Sentenza Tribunale di Termini Imerese, del 06.04.2022, R.G. N. 3372/2021) [cfr.doc.8,9],

Peraltro, tale tesi difensiva è stata ritenuta degna di pregio giuridico anche dal Tribunale di Agrigento e dal Tribunale di Gela, quest'ultimo **con sentenza n. 2774/2022 del 6/06/2022** che con provvedimenti ex art. 700 c.p.c. hanno accolto i ricorsi proposti dagli istanti ricorrenti ritenendo che il servizio espletato presso gli enti di formazione dovesse essere equiparato a quello svolto nelle scuole paritarie (cfr. **doc. n. 10**).

Negli stessi termini sul personale ATA fascia III si è pronunciato il **Tribunale di Trapani Sez. Lavoro con le sentenze n. 409/2022 e n.410/2022 del 27/09/2022** (cfr. doc. n. 11 e 12).

Alla luce di quanto dedotto, dunque, il presente ricorso è meritevole di accoglimento.

II

Ad ogni modo, nella denegata e non temuta ipotesi in cui le considerazioni sopra esposte non dovessero trovare accoglimento, giova rappresentare che quantomeno il ricorrente ha diritto al riconoscimento del punteggio per il servizio così come sopra specificato pari a 0,05 punti per ciascun mese o frazione di 15 giorni, sino ad un massimo di



0,60 punti per ogni anno, così come invece previsto dalla tabella di valutazione impugnata alla lett. B) pt 9), per il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici.

Difatti, nella fase iniziale questa era stata l'interpretazione della scuola capofila, salvo poi, a seguito della nota dell'USR, procedere alla rettifica del punteggio, eliminando la valutazione degli anni di servizio presso i centri di formazione.

Ed infatti, ove non si volesse parificare l'attività di servizio presso i centri di formazione a quella svolta presso le scuole paritarie, non si ci può esimere tuttavia dal qualificare il servizio presso i centri di formazione convenzionati alla stregua dei servizi svolti presso le amministrazioni statali, gli enti locali e nei patronati scolastici, per i quali viene assegnato un punteggio massimo di 0,60 per ogni anno di servizio.

Difatti, come sopra esposto, è innegabile che gli enti di formazione esercitano in regime di convenzione con la Regione e sono inseriti a pieno titolo all'interno del sistema regionale di istruzione e formazione professionale.

Le strutture formative che possono realizzare percorsi di istruzione e formazione professionale a finanziamento pubblico sono solo quelle accreditate dalle Regioni e dalle



Province autonome.

È il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a trasferire alle Regioni e alle Province autonome le risorse finanziarie per i percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere nell'istruzione e formazione professionale.

Dunque, si tratta di enti che operano solo dopo accreditamento Regionale, secondo le direttive impartite dall'amministrazione statale e con fondi pubblici.

Talché, non si comprende per quale ragione va riconosciuto il punteggio per il servizio prestato presso il patronato scolastico, **mentre nulla viene attribuito per il servizio prestato presso tali enti pararegionali.**

È di tutta evidenza, pertanto, che la scelta è illogica e realizza un'ingiusta discriminazione verso i soggetti che hanno prestato la propria attività presso enti, che, nei fatti, sono inseriti all'interno del sistema regionale.

Invero, il relativo servizio deve essere necessariamente imputato alla Regione, della quale gli stessi sono organismi dipendenti e strumentali, preordinati ad erogare il servizio di competenza proprio regionale.

Del resto, se il servizio viene svolto presso un ente strumentale della Regione Siciliana, come il CIAPI, viene riconosciuto un punteggio di 0,05 per ogni mese fino a un massimo di 0,60 per anno.



Di contro, se identico servizio lavorativo viene svolto presso altro ente accreditato con il sistema regionale, ma non direttamente partecipato dalla Regione, non viene riconosciuto alcun punteggio.

È dunque di palmare evidenza che si crea una palese disparità di trattamento tra soggetti che hanno svolto gli stessi servizi, tutti sostanzialmente in favore del sistema formativo regionale.

Talchè, **in subordine**, al ricorrente va riconosciuto il punteggio di 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni fino a un massimo di 0,60 per anno per il servizio presso i centri di formazione professionale, per un totale di 12,30 che aggiunti ai punti di 10,03 e 8,23 determina il punteggio complessivo per il servizio di 22,33 per ruoli AA e 20,53 per CS.

Nel Dettaglio:

| PERIODO LAVORATIVO | | | | | ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | PUNTEGGIO |
|--------------------|------------|-----------------|--------|------|---|-----------|
| DAL | AL | ANNO SCOLASTICO | GIORNI | MESI | | |
| 11/10/2000 | 31/08/2001 | 2000/2001 | 326 | 10 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,5 |
| 01/09/2001 | 31/08/2002 | 2001/2002 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,6 |
| 01/09/2002 | 31/08/2003 | 2002/2003 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE | 0,6 |



| | | | | | | |
|------------|------------|-----------|-----|----|---|-----|
| | | | | | PROFESSIONALE | |
| 01/09/2003 | 31/08/2004 | 2003/2004 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,6 |
| 01/09/2004 | 31/08/2005 | 2004/2005 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,6 |
| 01/09/2005 | 31/08/2006 | 2005/2006 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,6 |
| 01/09/2006 | 31/08/2007 | 2006/2007 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,6 |
| 01/09/2007 | 31/08/2008 | 2007/2008 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,6 |
| 01/09/2008 | 31/08/2009 | 2008/2009 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,6 |
| 01/09/2009 | 31/08/2010 | 2009/2010 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,6 |
| 01/09/2010 | 31/08/2011 | 2010/2011 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,6 |
| 01/09/2011 | 31/08/2012 | 2011/2012 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,6 |
| 01/09/2012 | 31/08/2013 | 2012/2013 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,6 |
| 01/09/2013 | 31/08/2014 | 2013/2014 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,6 |
| 01/09/2014 | 31/08/2015 | 2014/2015 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,6 |
| 01/09/2015 | 31/08/2016 | 2015/2016 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,6 |



| | | | | | | |
|---------------|------------|-----------|-------------|----|---|------------|
| 01/09/2016 | 31/08/2017 | 2016/2017 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,6 |
| 01/09/2017 | 31/08/2018 | 2017/2018 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,6 |
| 01/09/2018 | 31/08/2019 | 2018/2019 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,6 |
| 01/09/2019 | 31/08/2020 | 2019/2020 | 365 | 12 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,6 |
| 01/09/2020 | 22/04/2022 | 2020/2021 | 234 | 8 | FUTURA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,4 |
| TOTALE | | | 7495 | | | 12, |

Pertanto, considerato che la condotta sopra descritta viola senza dubbio l'art. 3 della Costituzione, è di tutta evidenza che al ricorrente va riconosciuto il corretto punteggio maturato in virtù della propria attività lavorativa espletata presso i centri di formazione.

Appare chiaro, pertanto, che la condotta illegittima dell'amministrazione resistente, colloca il ricorrente in una posizione tale da non poter essere chiamato in nessuna delle scuole inserite.

Epperchiò, considerato che col corretto riconoscimento del punteggio per le motivazioni esposte in narrativa, il ricorrente si collocherebbe in posizione utile per essere convocato dalle scuole e quindi poter lavorare, sarebbe palese la necessità di una tutela cautelare immediata che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni conseguenti



alle assegnazioni delle sedi al personale che illegittimamente ha ottenuto un maggior punteggio del ricorrente medesimo. Attualmente, infatti, **il ricorrente è senza occupazione e ricorre**, sia pure in via di cognizione ordinaria, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'attribuzione dell'ulteriore punteggio pari a 61,5 o in subordine a 12,30 per la valutazione del servizio prestato, nella graduatoria ATA di III fascia per gli anni scolastici 2021/2024, per ottenere la corretta posizione in graduatoria indispensabile per ricevere le convocazioni dirette alla assegnazione delle supplenze.

Difatti, l'illegittima rettifica del punteggio, per la valutazione del servizio, ha comportato una riduzione complessiva del punteggio totale e ha determinato una retrocessione dell'istante nelle graduatorie ATA degli Istituti Scolastici ove risulta presente in terza fascia.

Il mancato riconoscimento del servizio presso i centri di formazione ai fini dell'inserimento nella graduatoria ATA di III fascia, per i profili professionali di assistente amministrativo e tecnico e collaboratore scolastico, in favore del ricorrente, non gli ha consentito l'inserimento nella scuola in occasione delle convocazioni per l'anno scolastico attuale.

Difatti l'istante, successivamente alla rettifica del punteggio, **non ha ricevuto alcuna convocazione.**

Ciò, dunque, si risolve in una perdita di professionalità e di *chances*, con particolare riferimento alla possibile



copertura di posti mediante la stipula dei contratti di supplenza previsti.

Dunque, il mancato riconoscimento del punteggio si concretizzerà nell'impossibilità di ricoprire i posti di supplenza resi disponibili dopo lo scorrimento delle graduatorie di istituto.

Cionostante, si spera che il presente giudizio possa concludersi prima della cessazione di validità delle predette graduatorie.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato il sig. Giacalone Salvatore, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

RICORRE

a codesto Ecc.mo Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice del lavoro, affinché

VOGLIA

-IN VIA PRINCIPALE, ove occorra, previa disapplicazione e/o revoca del Decreto ministeriale n. 50 del 3.03.2021, delle tabelle allegate, delle disposte graduatorie del personale ATA III fascia e della nota prot. n. 22372 del 23.08.2021 dell'USR Sicilia, del decreto di rettifica, **accertare e dichiarare** il diritto del ricorrente alla valutazione, per la graduatoria ATA di III fascia, anni scolastici 2021/2024, per i profili professionali di assistente amministrativo, tecnico e collaboratore scolastico, del servizio prestato presso i centri di formazione così come



documentato in atti, riconoscendogli un punteggio pari a 0.25 punti per ciascun mese o frazione di 15 giorni sino ad un massimo di 3 punti per ogni anno scolastico, o, comunque, **in subordine** pari a 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni fino a un massimo di 0,60 per anno, e conseguentemente ordinarsi la rettifica del punteggio in graduatoria del ricorrente per la valutazione del servizio prestato con l'attribuzione del punteggio complessivo di 71,53 per il profilo AA e 69,73 per il profilo CS, o in subordine 22,33 per profilo AA e 20,53 per CS.

-In ogni caso, ove occorra, anche preliminarmente, in considerazione del rilevante numero dei concorrenti in questione, autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c., (derogando alle formalità previste dall'art. 150 cpc) nel modo meno oneroso e più tempestivo, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia (**cfr. doc. n. 13**),

Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.

Si produce la seguente documentazione:

1. Domanda di III fascia ATA;
2. Graduatorie
3. Decreto rettifica punteggio
4. D.M. 50/2021 con allegate tabelle di valutazione
5. Nota USR Sicilia del 23.08.2021;



6. Decreto accreditamento Futura.
7. Certificati di servizio
8. Ordinanza in data 15/12/2021 del Tribunale di Termini Imerese;
9. Decreto di rigetto n. 4932/2022 del 6/04/2022 del Tribunale di Termini Imerese;
10. Ordinanza n. 2774/2022 del 6/06/2022 del Tribunale di Gela;
11. Sentenza n. 409/2022 del 27/09/2022 del Tribunale di Trapani;
12. Sentenza n. 410/2022 del 27/09/2022 del Tribunale di Trapani;
13. Decreto di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c;
14. Procura speciale.
15. Modello 730/2022 del 2021 del ricorrente.

Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile ed è esente da contributo unificato stante la dichiarazione allegata.

Trapani, 22.03.2023

Avv. Francesco Carità

Avv. Vincenzo Orlando

